

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2005)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1962 (V. Stampati nn. 349 e 365)*

**d'iniziativa dei deputati BUCCIARELLI DUCCI, BERLOFFA, SABATINI (349); TONGNONI, BARDINI, FALETRA, CAPONI, ROSSI Maria Maddalena, ROSSI Paolo Mario, BRIGHENTI, BECCASTRINI, LACONI, PIRASTU, SULOTTO, ANGELINI Giuseppe, GUIDI e DIAZ Laura (365)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 aprile 1962*

**Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

#### Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro

settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

#### Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.